Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Esercito svizzero

Istruzioni 90.126 i

Istruzioni concernenti la consulenza, l'accompagnamento e il sostegno da parte dell'ASEs, del SPP Es e del SSEs

(ICAS)

Valevole dal 01.03.2020
Valevole al 31.12.2024

Istruzioni concernenti la consulenza, l'accompagnamento e il sostegno da parte dell'ASEs, del SPP Es e del SSEs (ICAS)

del 01.03.2020

Der Chefder Armee,

visti l'articolo 31 della legge militare del 3 febbraio 1995[1] (LM),
l'articolo 10 dell'ordinanza del 7 marzo 2003[2] sull'organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (OOrg-DDPS) e
l'articolo 2 dell'ordinanza del 30 novembre 2018[3] sul Fondo sociale per la difesa e la protezione della popolazione (OFDP),

emana le seguenti istruzioni[4]:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Le presenti istruzioni disciplinano:

a. la consulenza, l'accompagnamento e il sostegno da parte:
   1. dell'Assistenza spirituale dell'esercito (ASEs),
   2. del Servizio psicopedagogico dell'esercito (SPP Es),
   3. del Servizio sociale dell'esercito (SSEs);

b. il compito di base e la collaborazione fra i tre servizi summenzionati;

c. i compiti e l'organizzazione dei singoli servizi summenzionati.

Sezione 2: Disposizioni congiunte dei tre servizi

Art.2 Compito di base

[1] L'ASEs, il SPP Es e il SSEs costituiscono la Rete di assistenza spirituale e psicosociale dell'esercito (RASP) che offre consulenza, accompagnamento e sostegno. Il Care Team e la hotline dell'esercito per parenti e familiari sono parte integrante della RASP.

[1] RS **510.10**
[2] RS **172.214.1**
[3] RS **611.021**
[4] Per motivi di leggibilità nelle presenti istruzioni viene utilizzata soltanto la forma maschile. Il testo si rivolge naturalmente anche alle donne.

[2] La RASP è a disposizione delle seguenti persone:

a. le persone soggette all'obbligo di leva durante il reclutamento e i militari (mil) in servizio militare;

b. i militari, i loro familiari e i loro superstiti nonché gli ex militari, nella misura in cui le loro problematiche siano in relazione diretta con il servizio militare o con un impiego dell'esercito;

c. il personale in occasione di impieghi dell'esercito in Svizzera e all'estero nelle fasi di preparazione e svolgimento dell'impiego, rimpatrio e lavori conclusivi;

d. i militari e gli impiegati dell'Aggruppamento Difesa in caso di situazioni d'emergenza e di crisi.

[3] L'ASEs, il SPP Es e il SSEs hanno la facoltà di emanare istruzioni tecniche congiunte volte a garantire il compito di base.

Art. 3 Collaborazione fra i tre servizi

[1] I tre servizi si sostengono reciprocamente nello svolgimento dei rispettivi compiti e garantiscono una collaborazione attiva.

[2] Al fine di sfruttare al meglio le sinergie, i compiti vengono organizzati assieme e le risorse nonché le competenze disponibili sono suddivise di conseguenza. Si tratta in particolare degli ambiti del personale, della logistica, dell'aiuto alla condotta, dell'informatica, dell'istruzione e del perfezionamento dei collaboratori nonché dei militari degli stati maggiori specializzati e dei servizi ausiliari.

Art. 4 Collaborazione con altri settori specialistici e servizi specializzati

I tre servizi:

a. promuovono e coordinano le loro attività nell'ambito della RASP con i settori specialistici attivi in questo ambito e appartenenti alla sanità e ad altre cerchie interessate;

b. assieme al Servizio specializzato Diversity dell'Esercito svizzero e al Servizio specializzato per l'estremismo in seno all'esercito, coordinano le loro attività di accompagnamento dei militari e armonizzano le varie misure nell'ambito della prevenzione del razzismo, della discriminazione, della xenofobia come pure nell'ambito della promozione dei diritti umani.

Art. 5 Diritto di visita e autorizzazioni d'accesso

[1] In qualsiasi momento i collaboratori e i militari di milizia dell'ASEs, del SPP Es e del SSEs hanno il diritto di visitare i militari e tutte le altre persone menzionate all'articolo 2 capoverso 2, che ne hanno espresso il desiderio.

[2] Dal personale dell'impianto o dal comandante del corpo di truppa, sul posto ricevono le autorizzazioni d'accesso agli impianti militari in casi d'emergenza anche senza richiesta scritta, a breve termine ed esclusivamernte per la durata della visita.

[3] Nella misura in cui la confidenzialità lo consente, informano tempestivamente i relativi superiori in merito alla loro visita.

Art. 6 Segreto di servizio, segreto di funzione, segreto professionale e segreto legato all'assistenza spirituale

[1] I collaboratori e i militari di milizia dell'ASEs, del SPP Es e del SSEs sono tenuti, senza limiti di tempo, al segreto di servizio, al segreto di funzione e al segreto professionale.

[2] I cappellani militari che durante la loro attività civile sono inoltre soggetti al segreto legato all'assistenza spirituale, sono tenuti a mantenerlo anche nel servizio militare.

[3] Trattano i segreti confidati come dati degni di particolare protezione, conformemente alle relative prescrizioni.

[4] L'obbligo di mantenere il segreto si protrae senza limiti di tempo anche dopo la cessazione della qualità di militare o dell'attività ufficiale.

Art. 7 Rapporti

[1] L'ASEs, il SPP Es e il SSEs presentano al capo del Personale dell'esercito (C Pers Es) un rapporto annuale sulla loro attività e su nuove nozioni sia a livello quantitativo che qualitativo.

[2] Il C Pers Es presenta tramite via di servizio al capo dell'esercito un rapporto concernente le eventuali raccomandazioni d'intervento formulate sulla base del rapporto annuale.

Sezione 3: Compiti e organizzazione dell'ASEs

Art. 8 Obiettivi

[1] L'ASEs è il servizio specializzato per la consulenza, l'accompagnamento e il sostegno in ambito spirituale. Nel contesto dell'esercito si occupa di questioni e domande di carattere religioso, spirituale, etico, esistenziale e legati alla concezione del mondo che ha ogni essere umano.

[2] I membri dell'ASEs appartengono a Chiese o comunità religiose che condividono i medesimi principi dell'ASEs. L'ASEs intrattiene un dialogo con tali Chiese e comunità religiose.

[3] I membri dell'ASEs promuovono il benessere spirituale e si interessano alla situazione personale dei militari in maniera complessiva. Questi ultimi vengono accolti con considerazione, spirito d'accettazione e apertura, sulla base di valori ed una concezione dell'essere umano prossimi a quelli coniati dalla tradizione cristiana del nostro Paese, quali giustizia, libertà, parità di trattamento, solidarietà, convivenza pacifica, rispetto, tolleranza e diversità. Con ponderazione i membri dell'ASEs si occupano in particolare alla dimensione spirituale e religiosa delle persone, in qualsiasi forma essa si esprima.

Art. 9 Compiti

[1] Compiti del servizio ASEs:

a. garantire la consulenza, l'accompagnamento e il sostegno in ambito spirituale;
b. emanare criteri per il reclutamento di nuovi militari del servizio ausiliario ASEs e verificare l'idoneità delle persone interessate;
c. emanare criteri e istruzioni per i membri dell'ASEs e per il relativo impiego;
d. garantire l'istruzione e la formazione continua dei militari del servizio ausiliario ASEs;
e. svolgere l'istruzione e la formazione continua dei comandanti e dei quadri prestanti servizio militare per quanto riguarda le questioni legate all'assistenza spi-

rituale in quanto ambito parziale dell'assistenza e della conciliabilità tra pratica religiosa e servizio militare;

f. garantire la disponibilità dell'ASEs, incluso il servizio perenne di picchetto;

g. garantire l'assistenza spirituale d'urgenza in quanto elemento del Care Team dell'esercito, contribuire all'apporto di personale, all'impiego, all'istruzione e alla formazione continua dei membri del Care Team dell'esercito (assistenza psicosociale d'urgenza certificata), incluso il servizio di picchetto;

h. prendere decisioni in merito all'attribuzione e alle priorità concernenti il personale di milizia e di professione dell'ASEs;

i. emanare criteri relativi a partenariati con Chiese e comunità religiose;

j. instaurare una rete di contatti con istituti di formazione teologici e spirituali come pure con opere di assistenza spirituale esterne all'esercito;

k. curare la collaborazione internazionale con i cappellani militari di altri Stati.

[2] Compiti dei militari del servizio ausiliario e dello SM spec ASEs:

a. proporre colloqui spirituali;

b. organizzare presentazioni e gestire dialoghi tematici su questioni e valori di carattere religioso, spirituale, etico, esistenziale e legati alla concezione del mondo che ha ogni essere umano;

c. visitare militari ricoverati in infermeria o sotto arresto;

d. fornire sostegno e fungere da mediatori in situazioni di crisi interpersonale e in caso di problematiche etiche;

e. elaborare tempi di raccoglimento, in particolare in occasione di momenti ed accadimenti sia gioiosi che gravosi;

f. proporre e svolgere funzioni religiose, celebrazioni e rituali;

g. offrire assistenza in casi di decessi e in situazioni estreme che portano le persone al loro limite;

h. offrire consulenza in materia di pratica religiosa;

i. fornire consulenza ai comandanti a tutti i livelli, in ciascuno degli ambiti tematici summenzionati.

Art. 10 Organizzazione

[1] Il servizio ASEs è composto da:

a. un capo ASEs e dal relativo sostituto;

b. specialiti nell'ambito dell'assistenza spirituale e dell'assistenza spirituale d'urgenza.

[2] Lo SM spec e il servizio ausiliario ASEs sono composti da:

a. un capo SM spec ASEs e dal relativo sostituto;

b. il caposervizio dei cappellani militari;

c. cappellani militari e ufficiali specialisti;

d. ufficiali di collegamento con Chiese, comunità religiose e partner esterni;

e. esperti di temi specialistici;

f. candidati.

[3] Per garantire l'impiego dell'ASEs durante tutto l'anno il capo del servizio ASEs assume nel contempo la funzione di capo dello SM spec ASEs.

Art. 11 Condizioni per l'assunzione della funzione

[1] Su richiesta, i militari possono assumere la funzione di cappellano militare se:

a. sussiste un fabbisogno militare;

b. hanno superato l'istruzione di base militare e specialistica;

c. dispongono delle conoscenze specialistiche necessarie per l'adempimento del compito (come una formazione in campo teologico e spirituale riconosciuta dallo Stato o una formazione adeguata nel medesimo campo oppure una adequata qualificazione nell'ambito d'attività dell'ASE) e delle relative referenze/raccomandazioni;

d. condividono i principi dell'ASEs per l'adempimento del compito;

e. possono esibire una lettera di raccomandazione della Chiesa o della comunità religiosa competente.

[2] Gli ufficiali specialisti dell'ASEs nominati al grado di capitano indossano il distintivo del grado di capitano.

Sezione 4: Compiti e organizzazione del SPP Es

Art. 12 Obiettivi

[1] Il SPP Es è il servizio specializzato nell'ambito della psicologia della truppa, della psicologia d'urgenza, della prevenzione, della consulenza e del coaching, della formazione continua e della ricerca riguardanti questioni e richieste di carattere psicopedagogico specifiche all'ambito militare.

[2] L'azione globlale del SPP Es si fonda su un approccio con base scientifica, competente sotto il profilo tecnico e interdisciplinare e si orienta a esigenze elevate dal punto di vista etico. Questa è la base per una collaborazione impegnata di tutti i militari del SPP Es con le loro differenze socioculturali e le loro svariate competenze.

[3] Gli specialisti del SPP Es forniscono consulenza, accompagnano e sostengno in maniera immediata, rapida e orientata alla pratica. Adempiono il loro compito con grande disponibilità a fornire prestazioni, responsabilità personale, integrità e identificazione con il concetto direttivo del SPP Es.

Art. 13 Compiti

Compiti del SSP Es:

a. garantire la consulenza, l'accompagnamento e il sostegno in ambito psicologico;

b. emanare criteri per il reclutamento di militari del servizio ausiliario SPP Es;

c. garantire l'istruzione e la formazione continua dei militari del SPP Es;

d. emanare criteri e direttive per il SPP Es e il relativo impiego;

e. nell'ambito della psicologia di truppa fornire consulenza, accompagnare e sostenere le formazioni;

f. fornire consulenza integrativa durante tutto l'anno quale elemento del lavoro sociale in caso di problemi personali tali da rendere difficoltoso il servizio, come pure quale aiuto all'integrazione nella formazione di truppa, inclusi la consulenza e gli accertamenti dell'idoneità a prestare servizio militare;

g. garantire il coaching dei quadri milizia;

h. offrire preparazioni mentali (gestione dello stress, offerte volte a promuovere la resilienza o simili);

i. garantire il coordinamento degli impieghi a favore di SWISSINT;

j. garantire la psicologia d'urgenza, il reclutamento, l'impiego nonché l'istruzione e la formazione continua certificate del Care Team dell'esercito conformemente alla Rete nazionale per l'aiuto psicologico d'urgenza (RNAPU), incluso il servizio di picchetto;

k. gestire la hotline dell'esercito per parenti e familiari;

l. offrire corsi in caso di illetteralismo e analfabetismo (LESIA);

m. offrire corsi per la desensibilizzazione dalla paura di indossare la maschera di protezione;

n. svolgere assessment per la selezione dei quadri militari;

o. fornire consulenze, istruzioni e formazioni continue a comandanti di formazioni militari in questioni riguardanti l'assistenza psicosociale, psicologica e pedagogica quale ambito parziale dell'assistenza alla truppa e a parenti e familiari di militari;

p. svolgere ricerca applicata nell'ambito di tali compiti;

q. instaurare una rete di contatti con istituti di formazione in campo psicologico e andragogico;

r. curare la collaborazione specialistica a livello internazionale.

Art. 14 Organizzazione

[1] Il servizio SPP Es è composto da:

a. un capo SPP Es e dal relativo sostituto;

b. specialisti nell'ambito della psicologia, dell'andragogia e della psicologia d'urgenza;

c. collaboratori del SPP Es.

[2] Lo stato maggiore specializzato e il servizio ausiliario SPP Es sono composti da:

a. un capo SM spec SPP Es, dal relativo sostituto e da un aiuto di comando;

b. uno stato maggiore con distaccamenti speciali e specialisti SPP Es;

c. un quartiere generale più regioni decentralemente organizzate con specialisti SPP Es;

d. membri del servizio ausiliario esterni allo SM spec, in particolare in seno al Comando Operazioni;

e. candidati del SPP Es;

f. un distaccamento d'esercizio per i tre SM spec ASEs, SPP Es e SSEs.

[3] Per garantire l'impiego del SPP Es durante tutto l'anno, il capo del servizio SPP Es assume nel contempo la funzione di capo dello SM spec SPP Es.

Sezione 5: Compiti e organizzazione del SSEs

Art. 15 Obiettivi

Il SSEs è il servizio specializzato dell'esercito per il lavoro sociale, la consulenza sociale, la prevenzione sociale nonché l'accompagnamento a breve e lungo termine. Oltre alla sua attività di consulenza e assistenza può erogare anche aiuti finanziari.

Art. 16 Compiti

[1] Compiti del SSEs:

a. garantire la consulenza, l'accompagnamento e il sostegno in ambito sociale;

b. emanare criteri per il reclutamento di militari dello SM spec SSEs e provvedere alla relativa verifica;

c. garantire l'istruzione e la formazione continua dei militari dello SM spec SSEs;

d. emanare criteri e direttive per il SSEs e il relativo impiego;

e. fornire consulenza tutto l'anno ai militari, ai membri del Servizio della Croce Rossa, della giustizia militare e della protezione civile in caso di problemi personali, legati principalmente a questioni finanziarie o legali e rendenti difficoltoso il servizio;

f. fornire consulenza, accompagnare e sostenere i pazienti militari, i loro familiari e superstiti;

g. fornire consulenza e promuovere lo scambio con le autorità e le istituzioni della sicurezza sociale nella misura in cui le persone soggette all'obbligo di leva, i militari o i loro familiari subiscono conseguenze a seguito del reclutamento o del servizio militare;

h. fornire consulenze, istruzioni e formazioni continue a comandanti di formazioni militari in materia di assistenza psicosociale, finanziaria e giuridica quale ambito parziale dell'assistenza alla truppa e a parenti e familiari di militari;

i. offrire corsi e supporto all'istruzione su temi legati al lavoro sociale;

j. promuovere lo scambio e il coordinamento nell'ambito della collaborazione con opere assistenziali militari in Svizzera;

k. promuovere attività per il benessere collettivo dei militari come ad esempio l'acquisto di installazioni per l'organizzazione del tempo libero o il sostegno ad attività culturali a favore della truppa;

l. curare la collaborazione specialistica a livello nazionale e internazionale nonché la ricerca con attori del lavoro sociale, in particolare con attori del lavoro sociale in seno alle forze armate.

[2] Compiti del capo Pers Es:

a. emanare direttive concernenti l'organizzazione e i compiti del SSEs;

b. partecipare in veste di consulente al Consiglio del Fondo sociale per la difesa e la protezione della popolazione;

c. partecipare al Consiglio di fondazione del Dono nazionale svizzero;

d. partecipare al Consiglio di fondazione della Fondazione Général Henri Guisan.

Art. 17 Organizzazione

[1] Il capo Pers Es è nel contempo capo del SSEs. È inoltre l'organo superiore del capo del settore SSEs (C sett SSEs) e assume la responsabilità strategica per il SSEs.

[2] Il C sett SSEs funge da sostituto del C SSEs ed è responsabile della gestione degli affari. È inoltre competente della gestione del servizio SSEs e dello SM spec SSEs.

[3] Il servizio SSEs è composto da:

a. un capo del sett SSEs e dal relativo sostituto;

b. specialisti nell'ambito del lavoro sociale;

c. collaboratori del SSEs.

[4] Lo SM spec SSEs è composto da:

a. un capo del sett SSEs e dal relativo sostituto;

b. un responsabile dell'istruzione e della consulenza in ambito giuridico;

c. specialisti SSEs;

d. candidati del SSEs.

Art. 18 Contabilità e conti

[1] I conti del SSEs sono parte integrante dei conti del Fondo sociale per la difesa e la protezione della popolazione conformemente all'articolo 4 capoverso 2 lettera c OFDP.

[2] Su incarico del Fondo sociale per la difesa e la protezione della popolazione, il SSEs tiene un conteggio annuale complessivo e redige un rapporto annuale concernente le risorse utilizzate dal SSEs, destinato al Fondo sociale per la difesa e la protezione della popolazione.

[3] Il SSEs utilizza le risorse finanziarie in maniera vincolata allo scopo e secondo le condizioni poste dal Consiglio del Fondo per la difesa e la protezione della popolazione nonché dai donatori per un sostegno materiale e per garantire l'assistenza.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 19 Abrogazione del diritto vigente

Sono abrogate le Istruzioni del capo del Comando Istruzione concernenti il Servizio sociale dell'esercito (Istr SSEs)[5] del 1° gennaio 2018.

Art. 20 Entrata in vigore e validità

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° marzo 2020 e sono valevoli fino al 31 dicembre 2024.

CAPO DELL'ESERCITO

Comandante di corpo Thomas Süssli

Va a
Capo SM Es
Capo Cdo Op
Capo BLEs
Capo BAC
Capo Cdo Istr

p c a
SG-DDPS
Affari giuridici D
Servizio della Croce Rossa
Giustizia militare
Organizzazioni cantonali della protezione civile

[5] LMS 94.309

SAP 2579.0369
Istruzioni 90.126 i